



Disposizioni in materia di agricoltura sociale A.C. 303 e abbinate

Dossier n° 3/1 - Elementi per l'esame in Assemblea
4 luglio 2014

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	303 e abbinate
Titolo:	Disposizioni in materia di agricoltura sociale
Iniziativa:	Parlamentare
Date:	
approvazione in Commissione:	3 luglio 2014

Contenuto

Il testo unificato della proposte di legge C. [303](#) Fiorio, C. [760](#) Russo, C. [903](#) Bordo, C. [1019](#) Zaccagnini e C. [1020](#) Schullian, approvato in sede referente dalla XIII Commissione Agricoltura si compone di **7 articoli**.

L'**art. 1** definisce le **finalità** dell'intervento normativo, individuate nella promozione dell'**agricoltura sociale**, quale aspetto del ruolo multifunzionale dell'impresa agricola, chiamata, in tale ambito, a fornire servizi socio-sanitari nelle aree rurali; l'intervento normativo viene riferito alla competenza statale definita dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, lettera m), relativa alla **determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale**.

L'**art. 2** introduce la **definizione** di agricoltura sociale.

Ai sensi del **comma 1** sono tali le attività svolte dall'imprenditore agricolo (di cui all'[art. 2135 del codice civile](#)) volte a realizzare:

1. l'inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, disabili e minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione sociale;
2. servizi sociali per le comunità locali, tra i quali gli agri-asili e servizi di accoglienza di persone in difficoltà fisica e psichica;
3. prestazioni e servizi terapeutici, anche attraverso l'ausilio di animali e la coltivazione delle piante;
4. iniziative di educazione ambientale ed alimentare, di salvaguardia della biodiversità animale, anche attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche.

Un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali è chiamato a definire i requisiti minimi delle attività indicate (**comma 2**). Il **comma 3** qualifica le attività di cui ai nn. 2, 3 e 4 come **attività connesse** all'attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del c.c.

Il **comma 4** prevede che le attività elencate in precedenza possano essere svolte anche dalle **cooperative sociali** disciplinate dalla legge n.381/1991 purché **il fatturato** derivante dall'esercizio dell'attività agricola sia **prevalente**; nel caso in cui esso sia compreso tra il 30 ed il 50 per cento sono considerate operatori dell'agricoltura sociale in proporzione allo stesso fatturato agricolo.

Il **comma 5** prevede, inoltre, che le attività di agricoltura sociale possano essere svolte **in associazione** con:

- le cooperative di cui alla [L. n. 381/1991](#);
- le imprese sociali di cui al [D.Lgs. n. 155/2006](#) (Disciplina dell'impresa sociale);
- le associazioni di promozione sociale di cui alla [L. n. 383/2000](#), ([Disciplina delle associazioni di promozione sociale](#));
- i soggetti di cui alla [art. 1, co. 5, L. 328/2000](#) (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi) e cioè soggetti pubblici, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati.

Il **comma 6**, infine, prevede che le attività di agricoltura sociale siano realizzate in collaborazione con i **servizi socio-sanitari**. Gli enti pubblici territoriali sono chiamati a predisporre **piani territoriali di sostegno** a tali attività.

L'**art. 3** prevede che le regioni adeguino le proprie disposizioni in materia al fine di permettere il **riconoscimento degli operatori** dell'agricoltura sociale presso gli enti preposti, stabilendo che per coloro

che già svolgono tali attività da due anni, le stesse regioni provvedono ad un riconoscimento provvisorio. In caso di inadempienza, si applicano le disposizioni relative al potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle regioni, in attuazione di quanto previsto dall'[art. 120 della Costituzione](#).

L'**art. 4** stabilisce che possano essere riconosciute **organizzazioni di produttori (OP)** per prodotti dell'agricoltura sociale.

L'**art. 5** dispone che acquisiscono il requisito della **ruralità** i fabbricati o le porzioni di fabbricati destinati all'esercizio dell'agricoltura sociale (**c.1**). Le regioni sono chiamate a valorizzare il patrimonio edilizio esistente ai fini di un recupero e di un'utilizzazione dello stesso per le attività in esame.

L'**art. 6** reca taluni **interventi di sostegno**, che si sostanziano nella facoltà:

- per le istituzioni pubbliche che gestiscono **mense scolastiche ed ospedaliere**, di inserire come **criteri di priorità** per l'assegnazione delle gare di fornitura, la provenienza dei prodotti agroalimentari da operatori di agricoltura sociale;
- per i comuni, di prevedere specifiche misure di valorizzazione dei prodotti in esame nel **commercio su aree pubbliche**;
- per gli enti pubblici territoriali e non, di prevedere criteri di priorità per favorire lo sviluppo delle attività in esame nell'ambito delle procedure di **alienazione e locazione dei terreni pubblici agricoli**;
- per gli enti pubblici territoriali, di poter dare in **concessione** a titolo gratuito anche agli operatori dell'agricoltura sociale i **beni immobili confiscati alla criminalità organizzata**.

Viene, poi, previsto (**co. 5**) che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro del lavoro, siano definiti i criteri ed i requisiti per l'accesso ad ulteriori **agevolazioni** ed interventi di sostegno; anche le regioni sono chiamate ad adottare provvedimenti per la concessione di agevolazioni (**co. 7**).

Al co. 6 viene stabilito che nei **piani regionali di sviluppo rurale** vengano definiti specifici programmi finalizzati allo sviluppo dell'impresa di agricoltura sociale.

Infine l'art. 7 istituisce l'**Osservatorio sull'agricoltura sociale** che avrà il compito:

- di definire le linee guida delle attività in esame (con particolare riferimento alle procedure per il riconoscimento, alla semplificazione delle stesse nonché alla predisposizione di strumenti di assistenza e di formazione);
- di monitorare lo sviluppo delle stesse attività;
- di valutare le ricerche sull'efficacia delle pratiche di agricoltura sociale;
- di predisporre iniziative di coordinamento tra l'agricoltura sociale e le politiche di sviluppo rurale;
- di definire azioni di comunicazione territoriale.

L'Osservatorio è composto da: 5 rappresentanti delle amministrazioni dello Stato (in rappresentanza, rispettivamente, dei Dicasteri agricolo, del lavoro, dell'istruzione, della salute e della giustizia); 5 rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, nominati dalla Conferenza permanente Stato-regioni; 2 rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole; 2 rappresentanti delle reti nazionali di agricoltura sociale; 2 rappresentanti delle organizzazioni del terzo settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, nominati dalla Conferenza Stato-regioni; 2 rappresentanti delle associazioni di promozione sociale; 2 rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative della cooperazione nominati dal Ministro dello sviluppo economico. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, si provvede alla definizione delle modalità organizzative.

Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

Il provvedimento in esame è frutto di un lungo e complesso approfondimento svolto nel corso dell'esame in sede referente da parte della XIII Commissione Agricoltura.

L'esigenza di un'iniziativa legislativa in materia era stata già avvertita nella scorsa legislatura ed aveva portato allo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulla materia nonché all'esame di talune proposte legislative in merito. L'interruzione della Legislatura non ha permesso il *prosieguo* dell'iter legislativo.

All'avvio della XVII Legislatura, la XIII Commissione ha ripreso il lavoro svolto, e dopo aver svolto un primo esame iniziale, ha istituito un Comitato ristretto che ha elaborato diverse versioni di testo unificato delle proposte di legge presentate, fino ad arrivare all'approvazione il 26 giugno scorso del testo, poi, trasmesso alle Commissioni per i prescritti pareri.

L'istruttoria svolta ha interessato, in particolare, la delimitazione dell'ambito dei soggetti chiamati a svolgere la predetta attività; il testo all'esame dell'Assemblea ha, infine, prescelto una soluzione che, se da un lato, riconosce la centralità dell'agricoltura, connotando prevalentemente l'attività di agricoltura sociale come quelle svolte dall'imprenditore agricolo, dall'altro, non esclude alcune realtà già radicate nella società e che fanno capo al mondo della cooperazione sociale.

I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

La **I Commissione** e la **Commissione parlamentare per le questioni regionali** hanno chiesto un coinvolgimento della **Conferenza unificata Stato-regioni** nell'emanazione dei decreti di cui all'art. 2, co. 2 e 6, co. 5, che dovranno definire i requisiti e le condizioni per lo svolgimento dell'agricoltura sociale nonché le agevolazioni e gli interventi di sostegno. Tali condizioni sono state recepite dalla Commissione di merito.

La **VI Commissione (Finanze)** ha espresso parere favorevole chiedendo alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di specificare se la qualificazione di talune attività di agricoltura sociale come connesse all'attività agricola non comporti l'applicazione alle predette attività del regime fiscale speciale relativo alla determinazione ai fini IRPEF ed IRAP del reddito agrario.